

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 2410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2019 e vertente

TRA

G.S. (cod. fisc. (...)) nato a P. l(...), rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Canestrini (cod. fisc. (...)) e dall'avv. Lara Battisti (cod. fisc. (...)) del foro di Trento, giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rovereto (TN) Piazza del Podestà n.10

Attore

E

T.T. S.p.A. (p. iva (...)) in persona del sindaco dott.ssa M.B. legale rappresentante pro tempore, con sede in T. Via I. n.65 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Santi (cod. fisc. (...)) del foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Trento (TN) Via F.lli Perini n.66, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

OGGETTO: Danni alla persona da contratto di trasporto

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento, la T.T. S.p.A. chiedendo che fosse accertato l'inadempimento contrattuale ex [art. 1678](#) cod. civ. ed ex [art. 1681](#) cod. civ. in relazione a tutti i danni subiti in data 20.1.2016 e che, per l'effetto la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni arrecati per il complessivo importo di Euro 233.035,26, così come quantificati nell'atto di citazione sulla base di consulenza tecnica di parte, o nella diversa somma che sarebbe risultata di giustizia.

In via subordinata l'attrice chiedeva il ristoro dei danni dalla medesima subiti in via extracontrattuale ex [art. 2051](#) cod. civ. o ex [art. 2043](#) cod. civ. con quantificazione della medesima somma a titolo di risarcimento.

L'attrice esponeva, a fondamento della propria domanda risarcitoria, che quel giorno, trovandosi a bordo dell'autobus extraurbano, per recarsi da Rovereto a Soldati Incapo, frazione di Terragnolo,

durante la discesa alla fermata di Terragnolo per il cambio corsa, scivolava in prossimità dell'ultimo gradino e cadeva a terra.

In esito a tale caduta G.S. si procurava una frattura scomposta del collo del femore sinistro venendo sottoposta successivamente ad intervento chirurgico volto alla ricostruzione dell'anca.

Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la T.T. S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande avanzate da parte dell'attrice, contestando la sussistenza della responsabilità sia in punto an che in punto quantum debeat.

Contestava, in particolare la società convenuta che vi fosse la presenza di qualsivoglia insidia nel veicolo nei gradini di discesa, risultando l'autobus in regolari condizioni amministrative, risultando la caduta essere avvenuta per condotta disattenta della passeggera o comunque per caso fortuito.

Difettava, pertanto, il nesso eziologico tra il fatto ed il danno, chiedendo la T.T. S.p.A. solo nella denegata ipotesi di ritenuto accertamento della sussistenza di un danno e della connessa responsabilità l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice.

La causa veniva istruita a mezzo di prova per testi, per essere rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.9.2019.

La domanda di parte attrice è infondata e pertanto la stessa non può essere accolta per le seguenti motivazioni.

La responsabilità fatta valere da parte di G.S. deve essere inquadrata nell'ambito dell'[art. 1681](#) cod. civ.

La giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo chiarito in merito agli oneri probatori incombenti sulle rispettive parti processuali, che: "nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'[art. 1681](#), comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'[art. 1227](#) c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti "durante il viaggio" i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste ([Cass. 17.12.2019 n.33449](#)).

L'istruttoria svolta in corso di giudizio ha pacificamente dimostrato, in assenza di contestazioni da parte convenuta che, in data 20.1.2016, G.S. ha viaggiato sull'autobus in partenza da Rovereto con destinazione Serrada scendendo dalla detta corriera, per poter prendere altro mezzo diretto ad altra località, essendosi il sinistro verificato nel momento in cui la stessa è scesa dal pullman per prendere nuova coincidenza.

Non è risultato provato, però, il nesso causale tra il trasporto ed il danno lamentato, in termini anche di imputabilità del fatto alla società convenuta, considerato che la dedotta usura dei gradini del pullman, che avrebbe dato luogo al sinistro e pertanto alla caduta, è stata riferita de relato dai parenti prossimi della vittima, non potendo avere alcun valore le suddette dichiarazioni, in termini di prova della usura dei gradini.

Come noto, infatti, la Corte di Cassazione ha sostenuto, al riguardo, che: "in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità" ([Cass. 15.1.2015 n.569](#))

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 08/10/2014) 15/01/2015, n. 569
).

La testimonianza di M.V., invece, ha riferito la normale condizione degli scalini di entrata ed uscita del pullman sul quale viaggiava l'attrice, non potendo ritenersi la suddetta testimonianza inattendibile, considerato che per indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità : "l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'[art. 246](#) cod. proc. civ., è quello che può legittimare un qualsiasi intervento del teste nel giudizio, sia esso principale, adesivo autonomo, od adesivo dipendente" ([Cass. 26.7.1999 n.8066](#)) non potendo, pertanto, ritenersi sussistente il suddetto interesse nel lavoratore subordinato dipendente della T.T. S.p.A. convenuta in giudizio.

In assenza di altre deposizioni, in merito alla condizione del mezzo di trasporto ed alla possibile presenza di insidie nella discesa dal mezzo, si deve ritenere non sussistente la prova del nesso causale tra la condotta tenuta da parte della T.T. S.p.A. ed il relativo danno, dovendosi ritenere che la società convenuta ha fatto tutto il possibile per evitare che accadessero sinistri ai suoi passeggeri.

Tantomeno la condizione del veicolo in termini di vetustà del medesimo può essere ritenuta probante in merito alla necessaria insidiosità dei gradini di discesa.

Dalle esposte considerazioni, deriva il rigetto della domanda risarcitoria, avanzata da parte della attrice, derivando dalla soccombenza anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 9.875,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Tamburrino, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

-Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte di G.S. nei confronti di T.T. S.p.A.;

-Condanna G.S. al pagamento delle spese processuali nei confronti di T.T. S.p.A. che liquida in complessivi Euro 9.785,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

Conclusion

Così deciso in Trento, il 2 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2020.

